



Il procuratore degli attori chiedeva condannarsi i convenuti al pagamento della somma di € 87.797 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

Il procuratore delle convenute chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese; in subordine la compensazione del risarcimento con la somma riscossa e la restituzione della polizza.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20.1.10 e  
convenivano in giudizio spa e  
spa.

Gli attori, premesso che:


in data 21.5.01 sottoscrivevano presso i locali della filiale Banca di  
n. 24 proposta di adesione  
all'assicurazione sulla vita a premio unico denominata *Progetto Performance 8* della Roma Vita spa (ora CNP);

tale contratto era collegato all'obbligazione Lehman Brothers Treasury BV note due 28 june 2009 XS0129914874 e prevedeva la capitalizzazione di 8 cedole annuali di importo variabile con garanzia di restituzione quanto meno del capitale iniziale;

la proposta veniva accettata in data 3.7.01 e gli attori provvedevano a versare il premio di € 87.797;

in data 16.1.09 la CNP comunicava che la quotazione delle polizze era stata sospesa e, nell'impossibilità di determinarne il valore, offriva a titolo transattivo il 50 % della somma versata;

deducevano che:



sentenza proc. n. 2232/10 r.g. pag. 2

a termini di contratto andava restituito il capitale iniziale;  
il contratto, in caso di diversa interpretazione della clausola suddetta, è annullabile per errore essenziale;  
il contratto in questione ha ad oggetto un prodotto finanziario e non assicurativo;  
è stata violata la normativa in tema di collocamento di prodotti finanziari;  
l'intermediario, infatti, ha agito in conflitto d'interesse, avendo negoziato titoli emessi da società dello stesso gruppo, e non ha operato con la richiesta diligenza;  
chiedevano quindi condannarsi i convenuti al pagamento della somma di € 87.797 oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.  
Si costituivano le convenute e contestavano la domanda degli attori, deducendo che:

vi è difetto di legittimazione attiva di \_\_\_\_\_ non essendo parte del contratto *de quo*;  
la polizza *de quo* costituisce un prodotto assicurativo e non finanziario con rischio di investimento a carico dell'assicurato;  
la restituzione del capitale iniziale non era affatto garantita;  
sono stati assolti tutti gli obblighi informativi di legge;  
l'attore ha riscosso cedole per € 15.968;  
alcun errore è ravvisabile;  
chiedevano pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese; in subordine la compensazione del risarcimento con la somma riscossa e la restituzione della polizza.

sentenza proc. n. 2232/10 r.g. pag. 3

Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 5.7.11.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è fondata e va accolta.

Preliminarmente va detto che \_\_\_\_\_ non è parte del contratto *de quo*; la domanda da lei proposta, pertanto, va rigettata per difetto di legittimazione attiva.


Venendo al merito si osserva che la domanda di adempimento contrattuale proposta nei confronti della \_\_\_\_\_ spa va rigettata.

La compagnia assicuratrice non ha obbligo di restituzione del capitale alla scadenza della polizza in quanto, a termini di contratto, risulta che tale garanzia era stata offerta solo dall'emittente del titolo collegato alla polizza mentre il rischio collegato al rendimento della polizza stessa era a carico dell'assicurato.

Il par. 3.2 delle condizioni di polizza, infatti, stabilisce che ... *in caso di inadempimento dell'ente emittente di tali attività finanziarie eventuali effetti economici pregiudizievoli sono in capo al contraente.*

Va, altresì rigettata la domanda di annullamento della polizza per errore essenziale.

Il contratto assicurativo, infatti, è stato stipulato per iscritto e, pertanto, al fine della valutazione della sussistenza dell'errore occorre prendere in considerazione unicamente il testo del medesimo il quale, come abbiamo detto, è sufficientemente chiaro ed univoco.



sentenza proc. n. 2232/10 r.g. pag. 4

La domanda di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi previsti dal TUF in tema di collocamento di strumenti finanziari va, invece, accolta sia nei confronti della compagnia assicuratrice sia nei confronti della banca che ha provveduto a collocare la polizza suddetta in qualità di intermediario.

A questo riguardo si osserva che la polizza in questione ha formalmente natura di assicurazione sulla vita ma, sostanzialmente, costituisce un prodotto finanziario.

L'assicurazione sulla vita, infatti, ha principalmente la funzione di accumulare somme a fini previdenziali e solo marginalmente quella di ottenere un incremento delle medesime mettendole a reddito.


La polizza in questione, invece, prevede l'immediato versamento dell'intero capitale ed il suo impiego nell'acquisto di un titolo obbligazionario ad elevata redditività privilegiando, quindi, la funzione di investimento del prodotto offerto con i rischi connessi.

Orbene tali rischi mal si conciliano con un prodotto previdenziale caratterizzato dalla certezza della prestazione assicurativa.

Ne consegue che gli obblighi di diligenza previsti in materia dal TUF incombevano sia sull'offerente il prodotto che sull'intermediario che lo ha collocato.

Essi avrebbero dovuto, infatti, sia consentire al cliente di comprendere la natura del contratto stipulato sia proporgli uno strumento adatto alle proprie esigenze.

Nella specie non può dirsi che tali obblighi siano stati assolti.



sentenza proc. n. 2232/10 r.g. pag. 5

Nella proposta di contratto di assicurazione sottoscritta dall'attore, infatti, si parla testualmente di "capitale minimo garantito alla scadenza" pari all'investimento iniziale e non si fornisce alcuna informazione sul reale contenuto del contratto.

Solo nel prospetto informativo si precisa che la compagnia non assume alcun obbligo di restituzione del capitale, rivelando la natura speculativa del contratto.


Orbene non vi è alcuna prova in ordine al momento in cui tale prospetto informativo sia stato consegnato al cliente.

La dichiarazione di aver ricevuto tale prospetto, sottoscritta dal contraente nel modulo di adesione, non ha alcun valore in quanto non prova che cosa il cliente abbia effettivamente ricevuto e quando: a tal fine ciò che il contraente avrebbe dovuto sottoscrivere e datare è il prospetto stesso.

In assenza di ogni prova al riguardo, quindi, dobbiamo presumere che tale prospetto, la cui ricezione non è contestata, sia stato consegnato al contraente all'atto della sottoscrizione della proposta contrattuale.

Il prospetto, però, avrebbe dovuto essere consegnato al cliente con congruo anticipo rispetto alla stipula del contratto, in modo da consentirgli di comprendere che il regolamento contrattuale era ben diverso da ciò che traspariva dalla proposta sottoscritta.

Né risulta che la banca abbia fornito al cliente in altro modo le informazioni necessarie o che il cliente avesse propensioni speculative.



sentenza proc. n. 2232/10 r.g. pag. 6

Avendo scelto una polizza sulla vita, al contrario, dobbiamo presumere che si trattasse di un investitore prudente.

Il diritto di recesso riconosciuto al cliente nella polizza, poi, è parimenti irrilevante in quanto riconoscere al cliente la possibilità di recedere dal contratto non equivale ad adempiere agli obblighi di diligenza previsti dalla legge, obblighi che impongono all'intermediario un ruolo attivo sia nella scelta del prodotto da offrire al cliente sia nell'informare il medesimo.

Le convenute, pertanto, sono tenute a risarcire i danni causati all'attore per l'inadempimento dei propri obblighi di diligenza e tale risarcimento può essere commisurato al capitale che l'attore aveva investito al netto delle cedole percepite, ovvero € 71.829.

Su tale somma andranno corrisposti gli interessi al tasso legale dalla domanda.

Non va disposta, invece, la rivalutazione non avendo l'attore provato, e nemmeno dedotto, come avrebbe potuto evitare il danno relativo.


L'attore, poi, dovrà restituire alle convenute la polizza in questione essendo tale restituzione la condizione per il rimborso del capitale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge ai sensi dell'art.282 c.p.c..

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_



sentenza proc. n. 2232/10 r.g. pag. 7

spa e spa con atto di  
citazione notificato il 20.1.10, così provvede:

1. rigetta la domanda proposta da ;
2. condanna le convenute al pagamento, in favore di  
, della somma di € 71.829 oltre interessi al tasso legale dal  
20.1.10 previa restituzione della polizza in questione;
3. condanna le convenute al pagamento delle spese di giudizio, che si  
liquidano in euro 4.000 per onorario, euro 1.500 per diritti di  
procuratore ed euro 500 per spese.

Così deciso in Napoli il 15.11.11.

IL GIUDICE  
(Dott. Ciro Caccaviello)

TRIBUNALE DI NAPOLI  
PERVENUTO IN CANCELLERIA  
DEPOSITAT... IN CANCELLERIA

Oggi 24 NOV. 2011

IL CANCELLIERE  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa BORKHELLI Mariarosaria